

# **BVGer D-1940/2024 vom 9. Dezember 2025**

Bundesverwaltungsgericht, 2025-12-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-1940\\_2024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1940_2024)

FR: TAF D-1940/2024 du 9 décembre 2025

IT: TAF D-1940/2024 del 9 dicembre 2025

## **Regeste**

Asilo e allontanamento (procedura celere)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso è respinto.

### **E. 2**

LAsi o che lo stesso ne debba temere di nuovi in un futuro prossimo e con un'elevata probabilità, che, infine, anche quanto addotto dall'interessato in merito ad un eventuale obbligo di prestare servizio militare al rientro in Turchia – evenienza tutt'altro che certa nel suo caso – non risulta essere rilevante ai sensi della LAsi, trattandosi di un impegno legittimamente previsto in uno Stato di diritto, come confermato a più riprese da questo Tribunale (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4986/2025 del 2 settembre 2025, consid. 7.1 ed E- 2903/2024 del 21 agosto 2024, consid. 6.6); che, inoltre, anche qualora egli si rifiutasse di prestare servizio militare o fosse qualificato come disertore, ciò non costituirebbe, ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, motivo sufficiente per riconoscergli la qualità di rifugiato,

D-1940/2024 Pagina 8 che, in esito, i motivi adottati dall'interessato non risultano pertanto determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che, da ultimo, va confermato che l'esecuzione dell'allontanamento pronunciato dalla SEM conformemente all'art. 44 LAsi si rivela ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2-4 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), posto segnatamente che l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo dell'ammissibilità (cfr. sentenza del TAF D-4103/2024 consid. 12.4); che, per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 D- 2495/2025 Pagina 9 (Conv. tortura, RS

0.105); che, dal punto di vista dell'esigibilità, il ricorrente è sano, gode di una fitta rete familiare in patria (i genitori e (...) tra fratelli e sorelle) e dispone di una buona istruzione, nonché di una valida esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pag. 7-8; cfr. atto SEM n. 16); che, è quindi verosimile che egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della propria reintegrazione lavorativa e sociale; che, da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento risulta essere possibile, potendo infatti il ricorrente – usando della necessaria diligenza – procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 47 cpv. 1 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).

D-1940/2024 Pagina 9 che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni giuridiche indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA), che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata in punto all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono integralmente prelevate dall'anticipo spese, di eguale importo, versato il 13 maggio 2024,

che la presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF),  
(dispositivo alla pagina seguente)

D-1940/2024 Pagina 10

### **E. 3**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.